



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 46 DEL 15/04/2026

PORTO DI PESARO – REALIZZAZIONE DI PARAPETTO DI DELIMITAZIONE DELLA BANCHINA DI ATTRACCO DELLE IMBARCAZIONI DI SOCCORSO (C.U.P. J77F2500000005)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 59 in data 11/02/2026, con il quale, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 così come da ultimo modificato ed integrato, venivano aggiudicati in appalto i lavori per la realizzazione di un parapetto di delimitazione della banchina di attracco delle imbarcazioni di soccorso in mare presso il porto di Pesaro all'impresa



“P.S.C. s.r.l.” avente sede legale a Pesaro in via Yuri Gagarin civ. 42 (partita IVA n. 02592630418);

POSTO

che detti lavori, sostanzialmente, vertono al conseguimento di una nuova delimitazione metallica ad interdizione del libero accesso nello spazio demaniale marittimo presso la banchina D “Munafò” del porto di Pesaro normalmente adibita all’ormeggio delle imbarcazioni dedite al soccorso marittimo, ciò per le esigenze della pubblica incolumità ovvero a fronte delle interferenze potenzialmente ravvisabili tra le attività operative della stessa banchina portuale ed il locale transito pedonale;

TENUTO CONTO

che la soluzione tecnica di cui al succitato progetto esecutivo risulta già condivisa – per quanto alle rispettive competenze istituzionali – con la Capitaneria di Porto di Pesaro ed il Comune di Pesaro, come da apposita corrispondenza intercorsa (rif. nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prot. 5118 in data 21/03/2025, lettera del Comune di Pesaro assunta al protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con n. 5291 in data 25/03/2025, lettera della Capitaneria di Porto di Pesaro assunta al protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con n. 5359 in data 25/03/2025, nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prot. 13413 in data 09/07/2025);

VISTO

l’ordine di esecuzione emesso, relativamente ai suddetti lavori, con nota di questa Autorità prot. 2515 in data 16/02/2026;

VISTA

la comunicazione pervenuta, relativamente ai lavori in questione, dal competente direttore dei lavori in data 14/04/2026 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 6658 in data 14/04/2026), con la quale si preannuncia l’avvio degli stessi lavori nella giornata del 20/04/2024;

ATTESO

che l’esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di spazi demaniali marittimi normalmente adibiti al pubblico transito pedonale, nonché momentanee occupazioni – per le connesse operazioni di carico e scarico – di una porzione della limitrofa sede stradale di transito veicolare;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scampo di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l’esecuzione dei suddetti lavori e la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:



- nel porto di Pesaro, nella giornata del 20/04/2026, verranno avviati i lavori per la realizzazione di un parapetto di delimitazione della banchina di attracco delle imbarcazioni di soccorso in mare, denominata banchina D “Munafò”, di cui nelle premesse riportato;
- i lavori suddetti verranno eseguiti, per conto di questa Autorità, per il tramite dell'appaltatrice impresa “P.S.C. s.r.l.” avente sede legale a Pesaro in via Yuri Gagarin civ. 42 (partita IVA n. 02592630418), ciò entro il tempo massimo di n. 31 giorni naturali e consecutivi;
- tali lavori interesseranno – in maniera progressiva – alcuni spazi demaniali marittimi normalmente destinati al pubblico transito pedonale presso banchina D “Munafò” del porto di Pesaro, gli stessi evidenziati in colore rosso nell’immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento, oltre a momentanee occupazioni, per le sole operazioni di carico e scarico, di una porzione della limitrofa carreggiata stradale adibita al transito veicolare;
- svolgerà i compiti della direzione dei lavori di cui sopra il Geom. Gianluca Pompei, avente sede a Pesaro in via Giolitti civ. 159;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Dalle **ore 07,00 del giorno 20/04/2026**, per il periodo di n. 31 giorni naturali e consecutivi, gli spazi demaniali marittimi direttamente interessati dai lavori di cui nelle premesse riportato, gli stessi evidenziati in colore rosso nell'allegata immagine planimetrica, sono interdetti a qualunque uso e ad ogni accesso.

Al riguardo, è precisato quanto segue:

- **l'esecuzione dei lavori** in questione, quindi la conseguente interdizione degli spazi demaniali marittimi dagli stessi direttamente interessati, **sarà articolata in maniera progressiva per singoli stralci consecutivi**, affinché siano sempre contenuti quanto più possibile i connessi disagi e le penalizzazioni verso il pubblico transito pedonale;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere comunque organizzata in maniera progressiva affinché, pur in concomitanza degli stessi, non sia mai compromessa la sicura accessibilità alle imbarcazioni facenti approdo nella limitrofa banchina d'ormeggio D “Munafò”;
- assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

In relazione alle disposizioni di cui al precedente Art. 1, gli spazi demaniali marittimi direttamente occupati di volta in volta per i lavori in argomento resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore degli stessi lavori.

A tal proposito, detti spazi demaniali, per tutta la durata delle rispettive occupazioni legate ai lavori in argomento, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intrusioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale (sia pedonale che veicolare), ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da

ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

In relazione all'interdizione di cui al precedente Art. 1, oltre a quanto stabilito nel precedente Art. 2, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa appaltatrice dei lavori a cui la stessa interdizione verte:

- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria affinché, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi pregiudizi o significativi disagi verso la circolazione viaria sia pedonale che veicolare e, in generale, verso la pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- la segnalazione provvisoria, conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, delle connesse occupazioni temporanee della limitrofa carreggiata stradale, le quali in ogni caso dovranno limitarsi – per il tempo strettamente necessario – a meri restringimenti della carreggiata medesima così da non impedire mai il pubblico transito veicolare;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori in ciascuna di dette aree;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Pesaro di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Pesaro.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

ART. 5

E' fatto obbligo per l'impresa appaltatrice nonché per il personale di direzione dei lavori in argomento di diffondere il presente provvedimento tra i soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo ai fini degli stessi lavori, ivi inclusi i fornitori, eventuali subappaltatori o subaffidatari di prestazioni, etc..

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



PORTO DI PESARO – REALIZZAZIONE DI PARAPETTO DI DELIMITAZIONE DELLA BANCHINA DI ATTRACCO DELLE IMBARCAZIONI DI SOCCORSO (C.U.P. J77F2500000005)

Localizzazione planimetrica degli spazi demaniali interessati dai lavori

